

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA

PG/2020/0221794 del 22/05/2020

QUESITO n. 1:

SI CHIEDE UN CHIARIMENTO IN ORDINE AL CONTENUTO DELL'ART. 3, LETTERA a), PUNTO 4 DELL'AVVISO, CHE PREVEDE, QUALE REQUISITO SOGGETTIVO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: *"avere già fornito analogo servizio (con esiti positivi e senza contestazioni o errori imputabili al soggetto gestore) in città italiane di almeno 100.000 abitanti per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi"*. TALE RICHIESTA NON TIENE CONTO CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO, NON RISULTANO SOGGETTI CHE POSSANO AVERE TALE REQUISITO, DAL MOMENTO CHE LA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO È INIZIATA, IN ITALIA, DA MENO DI 12 MESI.

RISPOSTA AL QUESITO N.1:

L'ART. 3, LETTERA a), PUNTO 4 DELL'AVVISO DEVE INTENDERSI COSÌ CORRETTAMENTE FORMULATO: *"avere già fornito analogo servizio (con esiti positivi e senza contestazioni o errori imputabili al soggetto gestore) in città italiane di almeno 100.000 abitanti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi"*. Il riferimento ad un diverso termine di 12 mesi, contenuto nella formulazione originaria, è da addebitarsi ad un mero refuso, come si evince anche dai criteri per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare il servizio (v. tabella contenuta nell'art. 9), in cui si indica, quale sottocriterio per valutare l'esperienza maturata nella gestione del servizio in altre città italiane: *"il numero di città che già hanno usufruito del servizio da parte del gestore (da almeno 6 mesi) con esiti/riscontri positivi: fino a 10 punti"*.

QUESITO n. 2:

SI CHIEDE UN CHIARIMENTO IN ORDINE AL CONTENUTO DELL'ART. 4, LETTERA p) DELL'AVVISO CHE PREVEDE, TRA GLI STANDARDS MINIMI DI SERVIZIO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: *"il gestore dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di € 10.000.000=. per ogni sinistro, oltre a furto e incendio; non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente"*. LA RICHIESTA PER IL GESTORE DI DOTARSI DI POLIZZA PER IL RISCHIO FURTO E INCENDIO POTREBBE COMPORTARE UN ONERE NON ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE PER I SOGGETTI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE, RICHIEDENDO LA CORRESPONSIONE DI UN PREMIO ASSICURATIVO CHE SOSTANZIALMENTE COINCIDE CON IL VALORE DEL MONOPATTINO.
oppure *"TROPPO ONEROSO IN RELAZIONE AL VALORE DI CIASCUN MONOPATTINO"*

RISPOSTA AL QUESITO N.2

Quanto al contenuto dell'art. 4, lettera p) dell'avviso, si chiarisce quanto segue:

- il gestore dovrà obbligatoriamente dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di € 10.000.000=.
- la polizza relativa al rischio furto ed incendio che, in considerazione della particolarità del mezzo "monopattino", risulta essere particolarmente onerosa per il contraente, è da intendersi facoltativa e non obbligatoria, non rientrando nelle specifiche previsioni di cui al comma 75-septies dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019.

Resta fermo in ogni caso l'impegno di cui al secondo capoverso dello stesso art. 4 lettera p) dell'avviso:

"In ogni caso, il gestore si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante l'occupazione di suolo pubblico".